



Strasburgo, 13.12.2016
COM(2016) 815 final

2016/0397 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004**

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

{SWD(2016) 460 final}
{SWD(2016) 461 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il diritto dei cittadini UE e delle loro famiglie di spostarsi liberamente e di soggiornare in qualsiasi paese dell'UE è una delle quattro libertà fondamentali sancite dai trattati dell'UE.

La libera circolazione delle persone non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari.

La presente iniziativa rientra nel *pacchetto sulla mobilità dei lavoratori* 2016 della Commissione europea. L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel portare avanti il processo di ammodernamento della legislazione UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004¹ e (CE) n. 987/2009² ("i regolamenti"), agevolando ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini e garantendo chiarezza del diritto, una distribuzione equa e giusta dell'onere finanziario tra gli Stati membri, semplicità amministrativa e applicabilità delle norme. Nell'ambito della presente iniziativa uno degli obiettivi chiave è ottenere un sistema moderno di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che tenga conto della realtà sociale ed economica degli Stati membri.

La proposta riguarda quattro ambiti di coordinamento che necessitano di miglioramenti: accesso alle prestazioni sociali dei cittadini economicamente inattivi, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari. Ciascuno Stato membro è libero di determinare le caratteristiche del proprio sistema di sicurezza sociale, tra cui anche le prestazioni erogate, le condizioni di ammissibilità, le modalità di calcolo di tali prestazioni e l'entità dei contributi da versare, per tutti i settori di sicurezza sociale, ad esempio prestazioni di vecchiaia, di disoccupazione e familiari, a condizione che le disposizioni nazionali rispettino i principi del diritto dell'UE, in particolare in relazione alla parità di trattamento e alla non discriminazione. In tale contesto gli Stati membri sono liberi di monitorare gli sviluppi relativi al pagamento delle suddette prestazioni, anche a cittadini che risiedono in altri Stati membri. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale svolge un ruolo particolare nello scambio delle necessarie informazioni.

In primo luogo la revisione intende chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi. Secondo la giurisprudenza recente della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"), tale chiarimento è necessario per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto. In base a stime i cittadini mobili economicamente inattivi sarebbero 3,7 milioni³. Di essi, circa l'80% trae diritti (diritto di soggiorno e/o diritti a prestazioni) da familiari economicamente attivi presso i quali vive e continua ad avere diritto alla parità di trattamento rispetto ai familiari di lavoratori nazionali. I cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi che in precedenza vi soggiornavano legalmente, ma che non soddisfano più le condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE, dovrebbero poter contare sul principio della parità di trattamento per quanto concerne le prestazioni previdenziali su base

1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica GU L 200 del 7.6.2004).

2 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009).

3 Indagine sulle forze di lavoro 2014.

contributiva fintantoché lo Stato membro ospitante non ponga formalmente fine al loro diritto di soggiorno.

In secondo luogo la revisione intende istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo (attualmente trattate nel capitolo "Prestazioni di malattia") introducendo un capitolo separato per il loro coordinamento nel regolamento (CE) n. 883/2004, inserendo una definizione ed un elenco delle prestazioni in questione. Complessivamente circa 80 000 cittadini mobili hanno diritto, secondo le stime, a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, per un importo totale pari a 793 milioni di euro (0,4% della spesa totale dell'UE per prestazioni per l'assistenza di lungo periodo).

Nell'ambito della revisione sono inoltre proposte nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri, riguardanti la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della creazione o della conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione e la determinazione dello Stato membro responsabile del versamento delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e agli altri lavoratori transfrontalieri. I casi di totalizzazione sono circa 25 000 (segnalati da 23 Stati membri)⁴ e le persone nell'UE che esportano le loro prestazioni di disoccupazione in un altro Stato membro sono circa 27 300⁵, mentre secondo le stime i lavoratori transfrontalieri disoccupati sarebbero 91 700 l'anno, di cui 53 500 lavoratori frontalieri⁶.

In quarto luogo la proposta contiene nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli. 22 Stati membri versano questo tipo di prestazione⁷.

La proposta chiarisce inoltre le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e la relazione tra i regolamenti e la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ("direttiva 96/71/CE")⁸. Essa inasprisce le norme amministrative sul coordinamento della sicurezza sociale nell'ambito dello scambio di informazioni e della verifica dello status previdenziale dei suddetti lavoratori al fine di impedire abusi o pratiche potenzialmente inique. La proposta conferisce inoltre alla Commissione nuove competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") affinché sia ulteriormente definita una strategia uniforme per il rilascio, la verifica e il ritiro del documento portatile A1 (un certificato attestante la legislazione sulla sicurezza sociale che si applica al titolare).

La proposta comprende anche diverse modifiche di natura tecnica. Esse riguardano la definizione di priorità dei diritti derivati a prestazioni di malattia, il rimborso dei costi per esami medici, il calcolo dei costi medi annuali nel settore delle prestazioni di malattia e l'introduzione di misure volte ad individuare più facilmente frodi o errori nell'applicazione dei

4 Pacolet J e De Wispelaere F, "Aggregation of periods or salaries for unemployment benefits: Report on U1 portable documents for migrant workers" (Network Statistics FMSSFE: 2015) Tabella 1 (Allegato XII della relazione sulla valutazione d'impatto).

5 Pacolet, J. e De Wispelaere, F., "Export of unemployment benefits – PD U2 Questionnaire", Network Statistics FMSSFE, Commissione europea, giugno 2014.

6 Stima basata sulla relazione annuale 2015 sulla mobilità dei lavoratori, Commissione europea (2015), in quanto non sono disponibili dati sul numero di lavoratori frontalieri corrispondenti alla definizione giuridica di cui al regolamento (CE) n. 883/2004.

7 De Coninck J, "Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits", FreSsco - Libera circolazione dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale, Commissione europea 2015, pag. 9 (Allegato XXV della relazione sulla valutazione d'impatto).

8 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

regolamenti, compresa l'introduzione di un motivo facoltativo che consenta agli Stati membri di effettuare scambi periodici di dati personali. Sono state inoltre riviste le procedure per il recupero delle prestazioni di sicurezza sociale corrisposte indebitamente, per allinearle alle procedure equivalenti di cui alla direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, in particolare per predisporre un titolo uniforme da utilizzare per le misure di esecuzione nonché procedure standard per la richiesta di assistenza reciproca e la notifica di titoli e decisioni relativi ai crediti.⁹

La proposta comprende anche diversi aggiornamenti tecnici periodici che rispecchiano gli sviluppi della legislazione nazionale aventi effetti sull'applicazione delle norme UE.

Infine, la proposta conferisce alla Commissione nuove competenze per l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE al fine di rendere più snella e rapida la procedura legislativa di modifica degli allegati specifici per paese del regolamento (CE) n. 883/2004.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa integra altre iniziative indicate negli orientamenti politici "Un nuovo inizio per l'Europa"¹⁰ in relazione alla priorità 4: un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida, in particolare la prevista strategia per il mercato interno¹¹. La mobilità dei lavoratori contribuisce a promuovere una ripartizione più efficiente delle risorse tra e all'interno dei settori nonché a ridurre la disoccupazione e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze.

La presente iniziativa integra anche la priorità 1 degli orientamenti politici creando un contesto normativo più adatto a sostenere lo spirito imprenditoriale e la creazione di occupazione e garantisce che i regolamenti siano conformi all'impegno della Commissione a legiferare meglio¹².

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 48 del TFUE.

- **Sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica perché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione per i motivi seguenti.

Il coordinamento in materia di sicurezza sociale si applica a situazioni transfrontaliere in cui nessuno Stato membro può agire da solo. Le misure di coordinamento a livello di UE sono contemplate dall'articolo 48 del TFUE e necessarie per l'esercizio del diritto alla libera circolazione. Senza tale coordinamento, la libera circolazione può essere ostacolata: i cittadini

9 GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

10 http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_it.

11 http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en.

12 http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_en.

sarebbero meno propensi a spostarsi se questo implicasse la perdita dei diritti di sicurezza sociale acquisiti in un altro Stato membro.

La legislazione di coordinamento dell'UE sostituisce i numerosi accordi bilaterali preesistenti. La creazione di un quadro UE in tale settore garantisce un'interpretazione uniforme e la tutela dei diritti dei cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari che gli Stati membri, da soli, a livello nazionale, non potrebbero ottenere.

Ciò non semplifica soltanto il coordinamento della sicurezza sociale per gli Stati membri, ma garantisce anche la parità di trattamento dei cittadini dell'UE assicurati conformemente alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale.

La proposta aggiorna le norme di coordinamento esistenti onde introdurre le modifiche rese necessarie dal mutamento della realtà sociale e in modo da rispecchiare le modifiche legislative attuate a livello nazionale.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta di regolamento di modifica non va oltre quanto necessario ai fini di un effettivo coordinamento dei regimi di sicurezza sociali: non intende estendere il campo di applicazione *ratione materiae* o *ratione personae* dei regolamenti esistenti e i suoi effetti si concentrano sui quattro ambiti appena illustrati. Gli Stati membri conservano la responsabilità di organizzare e finanziare i loro sistemi di sicurezza sociale.

La proposta facilita il compito degli Stati membri di coordinare i sistemi di sicurezza sociale e mira a tutelare i cittadini che si spostano all'interno dell'UE, mentre le disposizioni soddisfano le mutevoli necessità degli Stati membri.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico proposto è il regolamento. Altri strumenti non sarebbero in grado di conseguire la necessaria certezza e chiarezza giuridica, ad esempio una comunicazione oppure altri strumenti giuridicamente non vincolanti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La Commissione ha esaminato in che misura l'attuale quadro normativo continua a garantire un coordinamento efficace. Tale esame integra la revisione formale obbligatoria di cui ai regolamenti, che impongono alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ("commissione amministrativa")¹³ e alla Commissione europea di esaminare e valutare l'attuazione e l'efficacia di specifiche disposizioni dei regolamenti¹⁴. Esso integra inoltre l'impegno assunto dalla Commissione di valutare la necessità di rivedere i principi di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione¹⁵.

13 La commissione amministrativa è composta da rappresentanti degli Stati membri. Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera vi partecipano in veste di osservatori. La commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri dell'UE. Anche la Commissione europea partecipa alle riunioni e svolge le relative attività di segreteria.

14 Cfr. regolamento (CE) n. 883/2004, articoli 87, paragrafo 10 *ter*, e 87 *bis*, paragrafo 2, e regolamento (CE) n. 987/2009, articolo 86, paragrafi 1, 2 e 3.

15 Nel dicembre 2011 il Consiglio ha deciso di esaminare l'effetto dell'inserimento di una nuova disposizione in materia di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi frontalieri entro due anni dalla sua applicazione. In tale riunione, a richiesta della maggioranza degli Stati membri, la Commissione ha

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi sono stati consultati in diverse occasioni:

1. gli Stati membri sono stati consultati in sede di commissione amministrativa.
2. Le amministrazioni nazionali sono state consultate, attraverso un'indagine online specializzata, sul coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, sull'esportazione delle prestazioni di disoccupazione e sul coordinamento delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri.
3. Le parti sociali sono state consultate sul coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, delle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e sull'esportazione delle prestazioni di disoccupazione nel quadro del Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e sul coordinamento delle prestazioni familiari, delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e delle prestazioni di disoccupazione nel corso di un'audizione specifica.
4. Le ONG sono state consultate in merito al coordinamento delle prestazioni familiari, delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e delle prestazioni di disoccupazione attraverso un apposito seminario di consultazione.
5. Nel dicembre 2012 sono state avviate due consultazioni online sul coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, sull'esportazione delle prestazioni di disoccupazione e sul coordinamento delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri; nel luglio 2015 le consultazioni hanno riguardato il coordinamento delle prestazioni di disoccupazione e delle prestazioni familiari.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi alle prestazioni sociali, gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti. Alcuni hanno indicato lo status quo come prima o seconda scelta; altri hanno preferito, come prima o seconda scelta, l'opzione di modificare le disposizioni in materia di parità di trattamento del regolamento, senza tuttavia raggiungere un consenso generale sui cambiamenti necessari. Una minoranza di Stati membri ha espresso interesse per gli orientamenti amministrativi.

Per quanto concerne il coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, la maggioranza degli Stati membri ha sostenuto la creazione di una definizione specifica e/o di un capitolo specifico e/o di un elenco di prestazioni, mentre altri si sono espressi a favore dello status quo. I risultati della consultazione pubblica del 2012 hanno evidenziato la diversità di opinioni sullo Stato membro competente per la concessione di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

Prestazioni di disoccupazione:

in merito alla totalizzazione dei periodi ai fini dell'ottenimento di prestazioni di disoccupazione gli Stati membri hanno espresso opinioni divergenti, con una leggera maggioranza a favore del mantenimento dello status quo e gli altri a favore della totalizzazione solo dopo un mese o tre mesi di lavoro. Le parti sociali si sono dichiarate a favore dello status quo. Nella consultazione pubblica del 2015 un terzo dei rispondenti ha ritenuto che le norme attuali dovrebbero essere modificate.

Per quanto riguarda l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione, gli Stati membri hanno adottato posizioni divergenti: alcuni hanno sostenuto le disposizioni in vigore, mentre altri hanno sostenuto il diritto all'esportazione per almeno 6 mesi. Le organizzazioni dei datori di

dichiarato che la revisione costituisce l'occasione di aprire un ampio dibattito sulle attuali disposizioni in materia di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione e di valutare la necessità di rivedere i relativi principi.

lavoro si sono espresse a favore delle disposizioni attuali, mentre i sindacati e le ONG hanno sostenuto l'opzione di un diritto all'esportazione per almeno 6 mesi. Nella consultazione pubblica del 2012 la maggior parte dei rispondenti era favorevole alla proroga della durata dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione.

Infine, in relazione al coordinamento delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri e di altri lavoratori transfrontalieri, gli Stati membri si sono divisi fra quelli a favore dello status quo e quelli a favore della concessione di indennità di disoccupazione a tutti i lavoratori da parte dello Stato in cui è stata esercitata l'ultima attività. Anche dalla consultazione pubblica del 2012 sono emerse opinioni estremamente diverse tra i cittadini e i diversi portatori di interessi su questo tema.

Per quanto riguarda l'esportazione delle prestazioni familiari, una minoranza non trascurabile di delegazioni di Stati membri si è espressa a favore di un diverso coordinamento delle prestazioni destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli. La maggior parte delle ONG ha sostenuto l'opzione di mantenimento dello status quo. Nella consultazione pubblica del 2015 un quarto dei rispondenti ha ritenuto che le norme in vigore dovessero essere modificate.

La vasta gamma delle diverse opinioni espresse nelle risposte ha fornito alla Commissione una panoramica completa del funzionamento del coordinamento attuale dei sistemi di sicurezza sociale, compresi i problemi percepiti, le possibili soluzioni e i livelli di sostegno a tali soluzioni. I risultati delle consultazioni pubbliche sono disponibili sul portale "La vostra voce in Europa"¹⁶. I dettagli completi delle opinioni delle parti interessate sono disponibili nella relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per elaborare la presente proposta è stata effettuata un'ampia consultazione di esperti all'interno della Commissione e di esperti esterni. Sono stati presi in considerazione gli studi e le relazioni della rete trESS di esperti giuridici¹⁷, della rete di esperti giuridici sulla mobilità all'interno dell'UE (rete FreSsco), della rete di esperti statistici sulla mobilità all'interno dell'UE, uno studio sulla valutazione d'impatto di Deloitte Consulting, ulteriori analisi condotte dall'Istituto di ricerca per il lavoro e la società (HIVA) dell'Università cattolica di Lovanio e da un consorzio comprendente la Fondazione Giacomo Brodolini, il COWI e il Warwick Institute for Employment Research. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene una panoramica dettagliata della consultazione di esperti. La proposta si basa inoltre sui lavori del gruppo ad hoc composto da esperti nazionali delle autorità degli Stati membri costituito nel quadro della commissione amministrativa, che ha elaborato una serie di raccomandazioni sulle norme per determinare la legislazione applicabile, in particolare per i lavoratori distaccati e per le persone che lavorano in due o più Stati membri.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con la sua politica a favore di una migliore regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto delle potenziali opzioni strategiche, delle quali ha valutato l'efficienza economica, sociale, di regolamentazione e globale nonché la coerenza

16 http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm.

17 Relazione 2010 del gruppo di riflessione della rete trESS, "Analysis of selected concepts of the regulatory framework and practical consequences on the social security coordination"; relazione 2011 del gruppo di riflessione della rete trESS, "Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects"; studio analitico 2012 sulla valutazione dell'impatto giuridico della revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto concerne il coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e relazione 2012 del gruppo di riflessione della rete trESS sul coordinamento delle prestazioni di disoccupazione (tutte le relazioni sono consultabili all'indirizzo www.tress-network.org).

con i più vasti obiettivi dell'UE¹⁸. Questo lavoro è stato sostenuto dalla consultazione strutturata con i servizi della Commissione attraverso un gruppo direttivo interservizi¹⁹.

Le norme di coordinamento sono direttamente destinate agli Stati membri e alle loro istituzioni di sicurezza sociale. La proposta non incide direttamente sulle piccole e medie imprese (PMI). Non sono previsti impatti ambientali positivi o negativi.

Per quanto riguarda l'impatto digitale, la proposta è completamente "pronta per internet". Lo scambio elettronico di dati tra le autorità nazionali nel campo del coordinamento della sicurezza sociale sarà attuato nel quadro del progetto EESSI per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (attuazione completa prevista per la metà del 2019).

In relazione all'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi, l'opzione prescelta è quella di modificare le attuali disposizioni in materia di parità di trattamento del regolamento (CE) n. 883/2004 per fare riferimento alle limitazioni di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (di seguito "la direttiva 2004/38/CE")²⁰, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò è preferibile rispetto ad altre opzioni legislative (consentire la deroga in materia di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, oppure eliminare le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo che forniscono un reddito di sussistenza dal medesimo regolamento) e opzioni non legislative (chiarendo le norme in una comunicazione). La proposta codifica lo stato del diritto dell'UE secondo l'interpretazione della Corte di giustizia e avrà pertanto un impatto economico minimo o un impatto minimo sui diritti sociali rispetto allo scenario di base; la proposta può tuttavia ridurre i costi della regolamentazione fornendo una maggiore chiarezza in merito allo stato attuale del diritto dell'Unione.

La proposta istituisce un regime coerente per le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo mediante l'introduzione di un capitolo separato sul coordinamento di tali prestazioni, in linea con le attuali disposizioni in materia di prestazioni di malattia, e di una definizione delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e fornisce un elenco di tali prestazioni a livello nazionale. Si è optato per tale soluzione preferendola alle opzioni alternative in cui lo Stato membro di residenza fornirebbe tutte le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo con il rimborso da parte dello Stato membro competente (con o senza ulteriore supplemento da parte dello Stato competente). L'opzione prescelta fornisce una base giuridica esplicita per le norme in vigore, garantendo la trasparenza e la stabilità del sistema. I cittadini e le istituzioni trarranno vantaggio dal chiarimento e vi sarà una maggiore protezione sociale. L'opzione prescelta non comporterà un impatto economico significativo o alti costi di attuazione rispetto allo scenario di base.

In relazione al coordinamento delle prestazioni di disoccupazione:

l'opzione prescelta per la totalizzazione dei periodi ai fini dell'ottenimento di indennità di disoccupazione è quella di esigere un periodo qualificante minimo di tre mesi di assicurazione

18 SWD (2016) 460.

19 Hanno partecipato i seguenti servizi: DG CNECT; DG ECFIN; DG ENER; DG ESTAT; DG FISMA; DG GROW; DG HOME; DG JUST; Servizio giuridico; DG MOVE; DG NEAR; DG REGIO, DG RTD; DG SANTE, SEC GEN; DG TAXUD, DG TRADE.

20 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

nello Stato membro dell'ultima occupazione per avere diritto alla totalizzazione dei precedenti periodi di assicurazione (obbligando lo Stato membro della precedente occupazione ad erogare le prestazioni qualora tale condizione non sia rispettata). Ciò è preferibile rispetto ad altre opzioni che consentono il cumulo dopo solo un giorno o un mese di assicurazione o che consentono di tenere conto nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione, dopo uno o tre mesi di attività nello Stato membro competente, delle retribuzioni di riferimento percepite nello Stato membro dell'occupazione precedente. Secondo le stime l'opzione prescelta assicura un più stretto collegamento tra le istituzioni competenti per le prestazioni di disoccupazione e può comportare risparmi di 41 milioni di euro, sebbene con una diversa ripartizione dei costi tra gli Stati membri. Non vi sarebbero ripercussioni significative sui costi di regolamentazione.

In relazione all'esportazione delle prestazioni di disoccupazione è stata scelta l'opzione di estendere il periodo minimo per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi, prevedendo la possibilità di esportare la prestazione per l'intero periodo di diritto. Questa opzione sarà combinata con un meccanismo di cooperazione rafforzata per sostenere le persone in cerca di lavoro nella ricerca di un impiego, aumentando le probabilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Ciò è preferibile all'opzione alternativa di conferire un diritto all'esportazione di prestazioni di disoccupazione per tutto il periodo di diritto. L'opzione prescelta non produce un impatto economico significativo e non implica costi di attuazione elevati rispetto allo scenario di base, dato che lo Stato membro competente è tenuto unicamente ad esportare prestazioni per le quali è già stato maturato un diritto.

In relazione al coordinamento delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri e di altri lavoratori transfrontalieri, l'opzione prescelta è quella di rendere lo Stato membro dell'ultima occupazione responsabile del versamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi in cui il lavoratore frontaliere vi ha lavorato per almeno 12 mesi e, in caso contrario, trasferire la responsabilità allo Stato membro di residenza. Di conseguenza l'attuale procedura di rimborso sarà abolita. Questa opzione è stata preferita alle alternative che prevedevano o di fornire ai lavoratori frontalieri la possibilità di scegliere dove richiedere le indennità di disoccupazione o di rendere lo Stato membro dell'ultima occupazione responsabile del pagamento delle prestazioni di disoccupazione in ogni caso. Secondo le stime il costo economico di questa opzione aumenta da 416 milioni di euro a 442 milioni di euro, ma si riducono i costi della regolamentazione da 9,9 milioni di euro a 3,7 milioni di euro.

In relazione al coordinamento degli assegni per l'educazione dei figli destinati a compensare la perdita di reddito dei genitori durante il periodo dedicato alla cura dei figli, l'opzione prescelta è quella di modificare le attuali disposizioni sul coordinamento in modo che i relativi assegni siano considerati diritti individuali e personali e di autorizzare lo Stato membro competente in via subordinata a versare la prestazione per intero. Questa soluzione consente agli Stati membri che incoraggiano attivamente la condivisione delle responsabilità genitoriali di rimuovere i potenziali disincentivi finanziari nei casi in cui entrambi i genitori usufruiscano del congedo parentale nello stesso periodo. Questa opzione è stata preferita alle alternative che prevedevano di esigere un obbligo vincolante per lo Stato membro competente sussidiario di derogare alle norme sul cumulo in relazione a tutti gli assegni per l'educazione dei figli o solo agli assegni per l'educazione dei figli legati alle retribuzioni. Il massimo impatto economico dell'opzione prescelta sarebbe un aumento dei costi economici per lo Stato membro competente sussidiario compreso tra il 58 e l'84 %, anche se in pratica sarebbe probabilmente inferiore perché non tutti gli Stati membri sceglieranno di applicare la deroga. L'effetto sui diritti sociali del cambiamento in diritti individuali e personali dovrebbe essere minimo, a causa dei bassi livelli di conformità con l'obbligo di riconoscere i diritti derivati in materia di assegni per l'educazione dei figli.

La presente proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto (documento SWD (2016) 460), che è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo, il quale ha emesso un parere favorevole il 21 gennaio 2016. Tutte le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione nella relazione finale sulla valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Gli impatti potenziali sui bilanci nazionali sono stati illustrati in precedenza.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, cinque anni dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati, e successivamente al massimo ogni cinque anni, una relazione di valutazione sull'applicazione del nuovo strumento, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente sezione fornisce una spiegazione più dettagliata delle singole disposizioni della proposta riguardante il regolamento (CE) n. 883/2004 ("il regolamento di base") e il regolamento (CE) n. 987/2009 ("il regolamento di applicazione").

Articolo 1

L'articolo 1 riguarda le modifiche del regolamento di base.

1. Il considerando 2 è modificato per fare riferimento al diritto di libera circolazione di tutti i cittadini dell'UE in virtù della legislazione dell'UE.
2. Il considerando 5 è modificato per fare riferimento alle limitazioni concernenti l'accesso alle prestazioni sociali per i cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi incluse nella direttiva 2004/38/CE.
3. Il considerando 5 *bis* è inserito per precisare che l'applicazione della direttiva 2004/38/CE ai regolamenti è stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause C-140/12, *Brey*, EU:C:2013:565, C-333/13, *Dano*, EU:C:2014:2358, e C-308/14, *Commissione/Regno Unito*, EU:C:2016:436.
4. Il considerando 5 *ter* è inserito per precisare che, nel valutare il soddisfacimento della condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi di cui alla direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi abbiano la possibilità di soddisfare tale condizione.
5. Il considerando 5 *quater* è inserito per precisare che le limitazioni del diritto alla parità di trattamento per i cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi incluse nella direttiva 2004/38/CE non prevalgono sui diritti fondamentali riconosciuti a tali persone dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
6. Il considerando 24 è modificato per inserire un riferimento al nuovo capitolo sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.
7. Il considerando 35 *bis* è inserito per spiegare che le prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli sono una categoria particolare di prestazioni familiari e devono essere considerate un diritto individuale

e personale a condizione che la prestazione in questione figuri nella parte 1 dell'allegato XIII del regolamento di base. Ciò significa che uno Stato membro competente non è tenuto a concedere diritti derivati in relazione a tale prestazione ai familiari della persona assicurata. Gli Stati membri competenti in via subordinata possono decidere di disapplicare le norme anticumulo di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base e concedere tali prestazioni integralmente all'avente diritto. Se uno Stato membro decide a favore di tale deroga dovrebbe essere elencato nella parte 2 dell'allegato XIII e la deroga deve essere applicata in modo coerente a tutti gli aventi diritto.

8. Il considerando 39 *bis* si riferisce agli strumenti pertinenti dell'UE in materia di protezione dei dati.
9. È inserito il considerando 46 per fare riferimento al potere delegato conferito alla Commissione di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE, recanti modifica di tutti gli allegati del regolamento di base e del regolamento di applicazione. Tali allegati contengono voci specifiche per paese che riflettono le differenze tra i sistemi nazionali degli Stati membri.
10. Il considerando 47 è inserito per sottolineare che il regolamento di base rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
11. Il considerando 48 è inserito per chiarire che nessuna disposizione del regolamento di base limita i diritti e gli obblighi indipendenti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
12. L'articolo 1 è modificato per tenere conto del proposto nuovo capitolo 1 *bis* sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. Alla lettera d) esso reca una definizione delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, in cui sono specificati gli elementi costitutivi di tali prestazioni. La definizione tiene conto dell'analisi della rete trESS,²¹ rispecchia la giurisprudenza della Corte di giustizia²² ed è in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
13. L'articolo 3, paragrafo 1, è modificato per includere le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo come settore distinto di sicurezza sociale.
14. L'articolo 4 stabilisce che, in relazione all'accesso a prestazioni di sicurezza sociale da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi nello Stato membro ospitante, il principio della parità di trattamento può essere soggetto alla condizione di soggiornare legalmente di cui alla direttiva 2004/38/CE. Ai fini di tale disposizione, fatta eccezione per l'accesso all'assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, per cittadino mobile dell'UE economicamente inattivo non è inteso il cittadino mobile in cerca di lavoro che, conformemente all'articolo 45 del TFUE²³, beneficia di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante mentre vi cerca lavoro.
15. L'articolo 11, paragrafo 2, è modificato per riflettere la nuova definizione di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. Il paragrafo 5 è aggiornato per allineare la definizione di "base di servizio" alla nuova definizione di cui all'allegato III, capo

21 Relazione 2011 del gruppo di riflessione della rete trESS, "Coordination of long-term care benefit-current situation and future prospects" (http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf)

22 Causa C-160/96 Molenaar EU:C:1998:84, causa C-215/99, Jauch EU:C:2001:139; cause C-502/01 e C-31/02, Gaumain-Cerri e Barth EU:C:2004:413.

23 Causa C-282/89, Antonissen, EU:C:1991:80. Cfr. anche causa C-67/14, Alimanovic, EU:C:2015:597, punto 57.

FTL, punto 14, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014²⁴.

16. L'articolo 12 è modificato per chiarire che il termine "lavoratore distaccato" ha il significato indicato nella direttiva 96/71/CE. Il chiarimento non modifica tuttavia l'ambito di applicazione *ratione personae* di tale articolo, bensì si limita ad allineare i concetti utilizzati in tali testi giuridici. Le modifiche prevedono inoltre che l'attuale divieto di sostituzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia esteso ai lavoratori autonomi.
17. È inserito l'articolo 13, paragrafo 4 *bis*, per fornire una chiara norma di conflitto nel caso in cui una persona riceva contemporaneamente prestazioni di disoccupazione da uno Stato membro svolgendo un'attività retribuita in un altro Stato membro. Esso costituisce una base giuridica per i principi della raccomandazione U1 della commissione amministrativa²⁵.
18. L'articolo 32 è modificato per fornire chiare regole di priorità per i diritti derivati di un familiare in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia in natura ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro.
19. L'articolo 34 è abrogato a seguito dell'introduzione di un nuovo capitolo 1 *bis* sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.
20. Il capitolo 1 *bis* è inserito per introdurre un capitolo separato sul coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

L'articolo 35 *bis* stabilisce le disposizioni generali per il coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, in linea con le disposizioni sulle prestazioni di malattia.

Il paragrafo 1 rinvia alle disposizioni applicabili del titolo III, capitolo 1, del regolamento di base.

Il paragrafo 2 istituisce l'obbligo per la commissione amministrativa di elencare tutte le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo contemplate nell'ambito delle legislazioni nazionali.

Il paragrafo 3 prevede una deroga al coordinamento delle prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del nuovo capitolo, consentendo agli Stati membri di coordinare le prestazioni ai sensi di altri capitoli del titolo III del regolamento di base. L'allegato XII contiene un elenco di tali prestazioni.

Le vigenti disposizioni anticumulo per le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo di cui all'attuale articolo 34 sono inserite nel nuovo articolo 35 *ter*, fatta eccezione per il paragrafo 2, che è inserito nel nuovo articolo 35 *bis*, paragrafo 2.

L'articolo 35 *quater* stabilisce le disposizioni in materia di rimborso di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo tra istituzioni. Il paragrafo 1 applica l'articolo 35 alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. Il paragrafo 2 stabilisce una competenza sussidiaria di rimborso da parte delle istituzioni di assicurazione malattia nei casi in

24 GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17.

25 Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).

cui non esiste una normativa specifica per le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura. Ciò rispecchia la logica dell'articolo 40, paragrafo 2, per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali.

21. L'articolo 50, paragrafo 2, è modificato per eliminare il superfluo riferimento all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dato che i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri non sono presi in considerazione nel calcolo di prestazioni autonome ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a).
22. L'articolo 61 è modificato per eliminare le disposizioni speciali relative alla totalizzazione di cui all'attuale paragrafo 1. Si applicano invece le disposizioni generali sulla totalizzazione di cui all'articolo 6, in modo che i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma maturati in uno Stato membro siano presi in considerazione, se necessario, dallo Stato membro di ultima attività a condizione che gli ultimi periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma siano stati maturati in tale Stato membro e abbiano una durata di almeno tre mesi.
23. L'articolo 64 è modificato al fine di estendere da tre a sei mesi il periodo minimo per il quale i disoccupati alla ricerca di un'occupazione in un altro Stato membro possono chiedere il trasferimento delle prestazioni di disoccupazione (o per la parte residua del periodo in cui hanno diritto alle prestazioni, se inferiore a sei mesi). Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi per l'intera durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro competente.
24. Il nuovo articolo 64 *bis* integra l'articolo 61. Esso prevede che i disoccupati che spostano la loro residenza in un altro Stato membro e diventano disoccupati in tale Stato membro dopo un periodo di lavoro con versamento di contributi inferiore a tre mesi possano chiedere l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione in denaro da parte dello Stato membro in cui erano precedentemente assicurati. In tal caso essi devono iscriversi all'ufficio del lavoro dello Stato membro in cui hanno esercitato l'ultima attività e rispettare gli obblighi previsti per la richiesta delle prestazioni di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato membro.
25. L'articolo 65 è modificato per introdurre nuove disposizioni per il versamento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e altri lavoratori transfrontalieri che, durante il loro ultimo periodo di attività, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

Il paragrafo 1 prevede che tali persone siano trattate come se risiedessero nello Stato membro competente.

Il paragrafo 2 dispone che le persone che hanno lavorato per meno di 12 mesi nello Stato membro competente beneficiano delle prestazioni da parte dello Stato di residenza. Tuttavia, un lavoratore che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro competente senza basarsi sul principio della totalizzazione di cui all'articolo 6, può scegliere di ricevere l'indennità di disoccupazione da parte di tale Stato membro.

Il paragrafo 3 istituisce un'eccezione all'obbligo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), per un disoccupato che intenda esportare l'indennità di disoccupazione di essere stato iscritto agli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane. Tale eccezione si applica nel caso di una persona che si trova in disoccupazione completa che sceglie di cercare lavoro nello Stato membro di residenza e si applica per tutta la durata del diritto all'indennità di disoccupazione. Il

paragrafo 4 consente alle suddette persone di scegliere se iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza o dello Stato membro in cui è stata svolta la precedente attività.

Il paragrafo 5 precisa che i paragrafi da 2 a 4 non si applicano alle persone che si trovano in disoccupazione parziale o accidentale. Tali persone hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione solo nello Stato membro dell'ultima attività.

26. È introdotto l'articolo 68 *ter*, recante speciali disposizioni di coordinamento per le prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli, elencate nella parte I del nuovo allegato XIII. Esso dispone che tali prestazioni debbano essere trattate come un diritto individuale e personale, anziché una prestazione per l'intera famiglia. Gli Stati membri competenti in via subordinata possono decidere di disapplicare le norme anticumulo di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base e concedere tali prestazioni integralmente all'avente diritto. Tali Stati membri sono elencati nella parte II dell'allegato XIII.
27. Il nuovo articolo 75 *bis* è inteso a dare maggiore importanza all'obbligo di cui all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, per le istituzioni competenti, di garantire che le loro istituzioni siano informate e rispettino i loro obblighi in materia di coordinamento, incluse le decisioni della commissione amministrativa. Esso introduce inoltre l'obbligo di promuovere la cooperazione tra le istituzioni competenti e gli ispettorati del lavoro a livello nazionale.
28. È inserito l'articolo 76 *bis* per conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del TFUE per specificare le procedure da seguire al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle norme particolari di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento di base per i lavoratori distaccati o inviati in trasferta e i lavoratori autonomi e per le persone che esercitano un'attività in due o più Stati membri. Tali misure stabiliscono procedure standard per il rilascio, la contestazione e il ritiro dei DP A1 che certificano la legislazione che si applica alle persone nelle situazioni di cui sopra.
29. È inserito l'articolo 87 *ter* per precisare le disposizioni transitorie in relazione alle modifiche introdotte dal presente regolamento. Le disposizioni transitorie sono standard, eccetto il paragrafo 4 che introduce disposizioni transitorie speciali per il coordinamento delle prestazioni di disoccupazione agli ex lavoratori frontalieri. Esso prevede che le disposizioni in vigore continuano ad applicarsi per le prestazioni che sono state concesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
30. L'articolo 88 è sostituito da due nuovi articoli, 88 e 88 *bis*, riguardanti la procedura di aggiornamento degli allegati dei regolamenti. Tali allegati contengono voci specifiche per paese che riflettono le differenze tra i sistemi nazionali degli Stati membri. La modifica amplia i poteri esistenti di cui all'articolo 92 del regolamento di applicazione per consentire alla Commissione europea di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE che modificano tutti gli allegati del regolamento di base. Un processo più rapido per modificare gli allegati al fine di rispecchiare le modifiche apportate a livello nazionale garantisce una maggiore trasparenza e certezza giuridica per le parti interessate e una migliore protezione per i cittadini. In linea con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁶, la

Commissione europea svolge consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori a livello di esperti.

Articolo 2

L'articolo 2 riguarda le modifiche del regolamento di applicazione.

1. È inserito un nuovo considerando 18 *bis*, per fare riferimento alla procedura speciale che si applica nel caso in cui uno Stato membro non sia in grado di notificare i costi medi annuali per persona in ogni classe d'età relativo a un determinato anno di riferimento ai fini del rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari.
2. Il considerando 19 è modificato per aggiornare il riferimento alla direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, che è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure²⁷.
3. I nuovi considerando 25 e 26 sono inseriti per fare riferimento alle nuove disposizioni per combattere la frode e gli errori in conformità con i principi dell'UE in materia di protezione dei dati.
4. L'articolo 1 è modificato al fine di inserire una nuova definizione di "frode" alla luce della nuova disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La nuova definizione si basa su quella della comunicazione: "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: Cinque azioni fanno la differenza"²⁸.
5. L'articolo 2 è modificato al fine di prevedere un motivo facoltativo per lo scambio periodico tra gli Stati membri di dati personali di persone alle quali si applicano i regolamenti, al fine di agevolare l'individuazione di qualsiasi frode o errore nella corretta applicazione dei regolamenti. I trasferimenti di dati in base a tale disposizione sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 77 del regolamento di base, secondo cui i dati sono trasmessi nel rispetto delle disposizioni dell'Unione in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.
6. L'articolo 3, paragrafo 3, è modificato per specificare i diritti dell'interessato ai sensi della normativa UE sulla protezione dei dati e prevede inoltre che la persona interessata possa chiedere che l'autorità competente dello Stato membro di residenza coordini le richieste dell'interessato riguardanti il trattamento dei dati personali ai sensi dei regolamenti.
7. L'articolo 5 è modificato al fine di prevedere che un documento dichiarativo emesso da un'istituzione sia valido solo se contiene tutte le informazioni obbligatorie.

Su richiesta, l'istituzione emittente deve riesaminare i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, rettificare o ritirare il documento entro 25 giorni lavorativi. In caso di frode commessa dal richiedente, il ritiro del documento ha effetto retroattivo.

L'istituzione emittente trasmette inoltre all'istituzione richiedente tutti gli elementi di prova di cui dispone e sui quali ha basato la propria decisione entro un termine di 25 giorni lavorativi, o di due giorni lavorativi in caso di comprovata urgenza.

27 GU L 84 del 31.3.2010.

28 COM(2013) 837 final.

8. L'articolo 14, paragrafo 1, è modificato per tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, il paragrafo 1 prevede che il requisito secondo il quale un lavoratore distaccato o inviato in trasferta debba essere precedentemente affiliato al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di invio non implica che l'iscrizione debba essere effettuata nello stesso Stato membro in cui è stabilito il suo datore di lavoro.
9. L'articolo 14, paragrafo 5 *bis*, chiarisce che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento di base, che prevede che un lavoratore subordinato sia soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro si applica solo se il datore di lavoro o l'impresa in questione svolge normalmente attività sostanziali in quello Stato membro. In caso contrario il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui sono esercitate le attività principali o si trova il centro di interessi del suo datore di lavoro o dell'impresa. Tale determinazione deve essere fatta in conformità dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafi 9 e 10, del regolamento di applicazione. Il secondo comma del paragrafo 5 *bis* è abrogato in quanto superfluo alla luce delle modifiche apportate all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.
10. È inserito l'articolo 14, paragrafo 12, per contemplare una disposizione in materia di conflitto di legislazioni applicabili intesa ad affrontare le situazioni in cui una persona che risiede in un paese terzo al di fuori del campo di applicazione dei regolamenti esercita un'attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri, essendo coperta dalla legislazione di sicurezza sociale di uno di tali Stati. La modifica prevede che la suddetta persona sia soggetta esclusivamente alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il suo datore di lavoro o si trova il centro di interessi delle sue attività.
11. L'articolo 15, paragrafo 2, è modificato al fine di prevedere il rilascio di un documento portatile A1 ("DP A1") per gli equipaggi di condotta e di cabina di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.
12. L'articolo 16 è modificato al fine di semplificare la procedura per determinare la legislazione applicabile nel caso in cui sia svolta un'attività in due o più Stati membri. I paragrafi 1 e 5 prevedono che il datore di lavoro possa avviare la procedura per conto dei suoi dipendenti e che gli sia notificata la decisione adottata per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile. Le modifiche del paragrafo 2 specificano che anche l'istituzione del luogo in cui è situato il datore di lavoro deve essere informata della decisione. La modifica del paragrafo 3 prevede che l'attuale procedura comprendente in primo luogo una determinazione provvisoria, che diventa definitiva solo se nessun'altra istituzione interessata contesta tale decisione entro due mesi, sia limitata alle situazioni in cui l'istituzione del luogo di residenza determina che si applica la legislazione di un altro Stato membro.
13. L'articolo 19 è modificato al fine di precisare che le istituzioni competenti sono tenute a verificare le informazioni pertinenti prima di emettere un DP A1 che determina la normativa applicabile al suo titolare. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia²⁹. Esso dispone inoltre che le istituzioni di sicurezza sociale e gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e in materia di immigrazione sono autorizzati a scambiarsi direttamente informazioni in merito alla

29

Per esempio, causa C-202/97, FTS, punto 51, EU:C:2000:75, causa C-2/05 Herboloch Kiere, punto 22, EU:C:2006:69.

situazione di sicurezza sociale delle persone interessate per garantire il rispetto degli obblighi giuridici connessi con l'occupazione, la salute e la sicurezza, l'immigrazione e la tassazione (i dettagli di tali scambi devono essere specificati con decisione della commissione amministrativa). L'autorità competente è tenuta a fornire agli interessati informazioni specifiche e adeguate circa le finalità per le quali i dati personali sono trattati.

14. Il titolo III, capo 1, è modificato per estendere la sua applicazione a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.
15. L'articolo 23, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 32 sono modificati al fine di garantire che si applichino alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. I regimi speciali per i dipendenti pubblici dovranno essere elencati all'allegato 2.
16. Il secondo comma dell'articolo 43, paragrafo 3, che fa riferimento alle situazioni in cui la legislazione nazionale valuta diversamente i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa e l'istituzione competente non è in grado di determinare l'importo dovuto per il periodo in questione, è abrogato. Un riesame della commissione amministrativa aveva concluso che tale norma non è più necessaria.
17. L'articolo 55, paragrafo 4, è modificato per rafforzare la procedura di controllo di cui al terzo comma, rendendo obbligatorie le relazioni mensili sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata.
18. L'articolo 55, paragrafo 7, è modificato al fine di prevedere che le attuali disposizioni relative all'esportazione delle indennità di disoccupazione si applichino *mutatis mutandis* al caso di esportazione in base al nuovo articolo 64 *bis* del regolamento di base.
19. Il nuovo articolo 55 *bis* è inserito ai sensi dell'articolo 64 *bis* del regolamento di base, al fine di garantire che l'istituzione competente dello Stato membro di assicurazione precedente riceva tutte le informazioni necessarie per valutare il diritto all'indennità di disoccupazione per l'interessato.
20. L'articolo 56 è modificato per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 65 del regolamento di base.
21. La denominazione del capo I del titolo IV è modificata per tenere conto del fatto che tale capo si applica anche al rimborso delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo sulla base delle spese effettivamente sostenute o di importi forfettari.
22. L'articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, è modificato al fine di migliorare l'accuratezza della metodologia di calcolo del rimborso in base a importi forfettari tra gli Stati membri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento di base, applicando tre diverse classi di età per le persone di età pari o superiore a 65 anni.
23. L'articolo 65, paragrafo 1, relativo al rimborso delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari è modificato per specificare che, se per uno Stato membro non è possibile notificare i costi medi annuali per un determinato anno entro il termine stabilito la commissione amministrativa può, su richiesta, ammettere l'utilizzo dei costi medi annuali pubblicati nella Gazzetta ufficiale per l'anno immediatamente precedente. Tale deroga non può essere concessa per più anni consecutivi.

24. L'articolo 70 è abrogato a seguito delle modifiche dell'articolo 65 del regolamento di base, che aboliscono le disposizioni in materia di rimborso delle prestazioni di disoccupazione agli ex lavoratori frontalieri.
25. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 73 sono modificati ed è inserito il paragrafo 3, al fine di estendere l'applicazione della procedura di compensazione per il pagamento dei crediti ai casi risultanti da un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile. Inoltre, è inserito il paragrafo 4 per assicurare che la procedura di compensazione tra le istituzioni non sia ostacolata da termini temporali stabiliti dalla normativa nazionale. Tenendo conto del fatto che il termine di cinque anni è già stato introdotto all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione per la procedura di recupero, è inserito il paragrafo 5, che dispone che il termine di prescrizione di cinque anni si applica anche alla procedura di compensazione a norma dell'articolo 73, a decorrere retroattivamente dalla data di inizio della procedura di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di applicazione.
26. Gli articoli da 75 a 82 e l'articolo 84 sono modificati ed è inserito l'articolo 85 *bis* al fine di aggiornare le procedure di recupero di cui al titolo IV, capo III, del regolamento di applicazione. Le procedure esistenti sono basate su quelle stabilite nella direttiva 2008/55/CE, che è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2010/24/UE. Le modifiche istituiscono in particolare un titolo uniforme da utilizzare per le misure esecutive nonché le procedure standard per la richiesta di assistenza reciproca e la notifica dei titoli e delle decisioni relativi a un credito.
27. L'articolo 75 è modificato per fornire agli Stati membri una base giuridica per l'utilizzo delle informazioni scambiate, nel settore disciplinato dal presente regolamento, anche ai fini della valutazione e del recupero delle imposte e dei dazi contemplati dalla direttiva 2010/24/UE. Esso introduce inoltre una base giuridica per lo scambio di informazioni tra autorità senza preventiva richiesta, nei casi di rimborso di contributi di sicurezza sociale.
28. L'articolo 76 è modificato per limitare la facoltà degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni nei casi in cui questo sarebbe utile per il recupero di un credito.
29. L'articolo 77 è modificato per introdurre un modulo di notifica uniforme. La modifica chiarisce inoltre che dovrebbe essere effettuata una richiesta di notifica nei casi in cui lo Stato membro della parte richiedente non sia in grado di provvedere alla notifica, in conformità delle proprie norme, o se una notifica, da parte di tale Stato, darebbe luogo a difficoltà eccessive.
30. L'articolo 78 è modificato per introdurre deroghe all'obbligo dello Stato membro di fornire assistenza in una procedura di recupero per i casi in cui sia chiaro che non vi sono prospettive di recupero integrale oppure la procedura causerebbe difficoltà eccessive.
31. L'articolo 79 è modificato per introdurre un titolo uniforme che consenta l'esecuzione del recupero e che possa essere oggetto di riconoscimento diretto in un altro Stato membro. L'introduzione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla commissione amministrativa³⁰.

30 Pacolet J e De Wispelaere F, "Recovery Procedures Report" (Network Statistics FMSSFE: 2015), elaborato in conformità con gli obblighi di revisione di cui all'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.

32. L'articolo 80 è modificato per chiarire le circostanze in cui la parte richiasta può detrarre i costi sostenuti dal credito recuperato.
33. L'articolo 81 adegua le disposizioni sulla contestazione per tenere conto delle modifiche in materia di notifica e del titolo uniforme che consente l'esecuzione.
34. L'articolo 82 è modificato per chiarire i termini di prescrizione applicabili per quanto riguarda le richieste di assistenza per i crediti che risalgono a più di cinque anni.
35. L'articolo 84 è modificato per chiarire i casi in cui uno Stato membro può chiedere assistenza per l'applicazione di misure cautelari. Esso prevede inoltre che un documento redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato membro della parte richiedente non possa essere oggetto di un atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione.
36. L'articolo 85 è modificato al fine di introdurre una disposizione che chiarisce l'obbligo della parte richiedente di rimborsare i costi di recupero sostenuti dalla parte richiasta, in situazioni in cui tali costi non possono essere recuperati presso il debitore o detratti dal credito.
37. È introdotto l'articolo 85 *bis* per consentire a funzionari della parte richiedente di partecipare alla procedura di recupero in un altro Stato membro, ove ciò sia concordato tra le parti e sia compatibile con le disposizioni della parte richiasta.
38. L'articolo 87, paragrafo 6, è modificato per limitare la deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui a tale articolo, sopprimendo l'obbligo di rimborso delle spese per esami medici e controlli amministrativi effettuati dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza nei casi in cui tale istituzione utilizza i risultati per l'adempimento di obblighi ai sensi della propria legislazione.
39. L'articolo 89, paragrafo 3, è abrogato in quanto la disposizione è ora inserita nell'articolo 75 *bis* del regolamento di base.
40. L'articolo 92 è abrogato a seguito delle modifiche apportate all'articolo 88 del regolamento di base.
41. L'articolo 93 è modificato ed è inserito l'articolo 94 *bis* per fare riferimento alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 87 *ter* del regolamento di base e alle disposizioni transitorie speciali per il coordinamento delle prestazioni di disoccupazione agli ex lavoratori frontalieri.
42. L'articolo 96 è modificato al fine di prevedere che, per effettuare la conversione valutaria di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità³¹, le istituzioni competenti possono fare riferimento ai tassi di cambio pubblicati, a norma dell'articolo 90 del regolamento di applicazione.

Articolo 3

Questo articolo specifica l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

31 GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1 (edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(I) pag. 160 - 233)

Allegato

1. L'allegato contiene modifiche agli attuali allegati del regolamento di base. Tali allegati devono essere aggiornati periodicamente, in particolare a seguito di modifiche della legislazione nazionale.
2. L'allegato I del regolamento di base in materia di deroghe al coordinamento delle prestazioni familiari è modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla legislazione nazionale relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per la Slovacchia e la Svezia e agli assegni speciali di nascita e di adozione per l'Ungheria, la Romania e la Svezia.
3. L'allegato II del regolamento di base sulle convenzioni bilaterali è modificato per sopprimere il riferimento a "SPAGNA-PORTOGALLO", non più valido.
4. L'allegato III del regolamento di base è modificato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 10 *bis*: le voci corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi sono soppresse in seguito alla loro scadenza, il 1° maggio 2014. Inoltre, la Croazia, la Finlandia e la Svezia sono cancellate dall'allegato III, su loro richiesta.
5. L'allegato IV del regolamento di base elenca gli Stati membri che concedono diritti supplementari ai pensionati che ritornano nello Stato membro competente. L'allegato è modificato per includervi l'Estonia, la Lituania, Malta, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Finlandia e il Regno Unito che desiderano concedere pieno accesso alle prestazioni di malattia in natura per i pensionati che tornano nel loro territorio.
6. L'allegato X del regolamento di base, che elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, è modificato in modo da riflettere le modifiche delle legislazioni nazionali.

Alcune voci sono soppresse in quanto le prestazioni elencate non esistono più (l'assegno sociale della Repubblica ceca, l'assegno per adulti con disabilità dell'Estonia, l'indennità di trasporto dell'Ungheria, la pensione statale e l'assegno di sussistenza della Slovenia) oppure sono state ridefinite e rientrano nella legislazione nazionale sull'assistenza sociale (l'integrazione del reddito per i pensionati della Slovenia).

Devono essere aggiunte le nuove prestazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base (le prestazioni funerarie dell'Estonia, l'assegno sociale per i pensionati della Romania e la componente "mobilità" dell'assegno per l'indipendenza personale del Regno Unito).

Due delle voci attuali riguardanti Germania e Svezia devono essere aggiornate perché è stata modificata la legislazione nazionale.

7. L'allegato XI del regolamento di base, che illustra le modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri, deve essere aggiornato.

La modifica della voce relativa alla Germania è volta a garantire che si applichi il regime fiscale più favorevole alle persone che beneficiano di una prestazione di congedo parentale.

La modifica della voce relativa all'Estonia fornisce un metodo di calcolo della prestazione prorata di invalidità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, specificando che i periodi di residenza in Estonia saranno presi in considerazione a partire dall'età di 16 anni fino a quando si è manifestata l'invalidità.

La modifica della voce relativa ai Paesi Bassi prevede che le persone che beneficiano di una pensione "equivalente" in conformità all'allegato XI, punto 1, lettera f), nonché i loro familiari, hanno diritto, sulla base di una pensione equivalente e, successivamente, della pensione legale di vecchiaia, a ricevere prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza a carico dei Paesi Bassi.

Sono inserite due nuove voci per la Repubblica ceca e la Slovacchia in relazione all'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992, conclusa dopo la dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca (già elencate nell'allegato II). Le due nuove voci consentono di tenere conto delle particolarità delle loro nuove integrazioni delle pensioni in relazione a tali particolari circostanze storiche.

I primi due punti della voce relativa alla Svezia dovrebbero essere soppressi in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-257/10, *Bergström*, EU:C:2011:839.

I punti 1, 2 e 4 della voce relativa al Regno Unito sono modificati in modo da riflettere i cambiamenti della legislazione nazionale.

8. È aggiunto un nuovo allegato al regolamento di base, l'allegato XII, per elencare le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo coordinate a norma del capitolo 1 *bis*, come indicato all'articolo 35 *bis*, paragrafo 3.
9. È aggiunto un nuovo allegato al regolamento di base, l'allegato XIII, per elencare le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli, di cui all'articolo 68 *ter*.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° maggio 2010, con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, si applica un sistema moderno di coordinamento della sicurezza sociale.
- (2) Tali regolamenti sono stati aggiornati dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che integra, chiarisce e aggiorna determinate disposizioni dei regolamenti, in particolare riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione, e apporta adeguamenti tecnici ai riferimenti alla legislazione nazionale negli allegati.
- (3) Dalle valutazioni e dalle discussioni nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è emerso che, in materia di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari, il processo di ammodernamento dovrebbe continuare.
- (4) È tuttora essenziale che le norme di coordinamento stiano al passo con l'evoluzione del contesto sociale e giuridico in cui sono applicate per agevolare ulteriormente l'esercizio dei diritti dei cittadini, garantendo nel contempo la chiarezza del diritto, una giusta ed equa distribuzione degli oneri finanziari tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti, semplicità amministrativa e applicabilità delle norme.
- (5) Ciò è necessario per garantire la certezza giuridica chiarendo che l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini mobili economicamente inattivi nello Stato membro ospitante può essere subordinato alla condizione che tali cittadini siano titolari di un diritto di soggiorno legale in detto Stato membro in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di

32 GU C [...] del [...], pag. [...].

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri³³. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (6) Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione *ratione materiae* del regolamento (CE) n. 883/2004, ma coordinate come prestazioni di malattia; questo ha determinato incertezza giuridica sia per le istituzioni che per le persone che chiedono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento, per inserire una definizione chiara di tali prestazioni.
- (7) Al fine di garantire chiarezza riguardo alla terminologia utilizzata nel diritto dell'Unione, il termine "distacco" dovrebbe essere utilizzato solo per il distacco dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi³⁴. Inoltre, per garantire la coerenza di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi è necessario che le norme particolari per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di lavoratori temporaneamente distaccati o inviati in un altro Stato membro si applichino in modo coerente ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi.
- (8) Nel settore delle prestazioni di disoccupazione, le norme sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri. Ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri di cui all'articolo 65, paragrafo 2, le norme sulla totalizzazione dei periodi ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione dovrebbero essere subordinate alla condizione che l'assicurato abbia maturato da ultimo almeno tre mesi di assicurazione in tale Stato membro. Lo Stato membro precedentemente competente dovrebbe diventare competente per tutti gli assicurati che non soddisfano tale condizione. In tal caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione dovrebbe avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata era precedentemente assicurata.
- (9) Conformemente alle raccomandazioni della relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione³⁵ è necessario estendere la durata minima di esportazione delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi al fine di ampliare le opportunità dei disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercare lavoro e le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro e di affrontare gli squilibri in materia di competenze a livello transfrontaliero.
- (10) È necessario assicurare una maggiore parità di trattamento per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri garantendo che i lavoratori frontalieri percepiscano le prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro in cui hanno svolto l'ultima attività, a condizione che abbiano lavorato in tale Stato membro almeno durante gli ultimi dodici mesi.
- (11) Le prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli sono concepite per soddisfare le esigenze individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente e, pertanto, si

33 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

34 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

35 COM(2013) 269 final.

distinguono da altre prestazioni familiari in quanto sono destinate a compensare la perdita di reddito o retribuzione del genitore durante il periodo dedicato all'educazione di un figlio piuttosto che unicamente contribuire alle spese di famiglia.

- (12) Per consentire un aggiornamento tempestivo del presente regolamento agli sviluppi a livello nazionale dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne la modifica degli allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.
- (13) Al fine di sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di lotta contro la frode e gli errori nell'applicazione delle norme di coordinamento, è necessario stabilire una base giuridica più permissiva per facilitare il trattamento dei dati personali concernenti le persone alle quali si applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Ciò consentirebbe agli Stati membri di confrontare periodicamente i dati in possesso delle rispettive istituzioni competenti e quelli in possesso di un altro Stato membro, al fine di rilevare errori o incongruenze che richiedono ulteriori indagini.
- (14) Per tutelare i diritti degli interessati, agevolando al tempo stesso l'interesse legittimo degli Stati membri a collaborare all'esecuzione degli obblighi legali, è necessario specificare chiaramente le condizioni alle quali i dati personali scambiati a norma di tali regolamenti possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli relativi alla sicurezza sociale e chiarire gli obblighi degli Stati membri di fornire informazioni specifiche e adeguate agli interessati.
- (15) Al fine di sveltire la procedura per la verifica e il ritiro dei documenti (in particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare) in caso di frode e di errore, è necessario rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'istituzione emittente e l'istituzione che chiede il ritiro. In caso di dubbio sulla validità di un documento o sull'esattezza degli elementi di prova o laddove vi sia una differenza di opinioni tra Stati membri in merito alla determinazione della legislazione applicabile, è nell'interesse degli Stati membri e delle persone coinvolte che le istituzioni interessate raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.
- (16) Per garantire il funzionamento efficace ed efficiente delle norme di coordinamento è necessario chiarire le norme sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che esercitano un'attività economica in due o più Stati membri, al fine di creare una maggiore parità rispetto alle condizioni che si applicano alle persone distaccate o inviate per svolgere un'attività economica nel territorio di un solo Stato membro. Le norme in materia di distacco, che prevedono il mantenimento della normativa applicabile, dovrebbero inoltre applicarsi solo a persone che abbiano un precedente collegamento con il sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di origine.

- (17) È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione europea al fine di garantire condizioni uniformi per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁷.
- (18) Qualora uno Stato membro non sia in grado di notificare entro il termine stabilito il costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno di riferimento, è necessario prevedere un'alternativa secondo la quale lo Stato membro può presentare le richieste di rimborso per tale anno sulla base dei costi medi annuali pubblicati nella Gazzetta ufficiale per l'anno immediatamente precedente. L'importo di rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbe coincidere il più possibile con le spese effettive; le deroghe all'obbligo di notifica dovrebbero pertanto essere soggette all'approvazione dalla commissione amministrativa e non dovrebbero essere concesse per anni consecutivi.
- (19) Tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause C-345/09 *Van Delft e a.*, EU:C:2010:610, e C-543/13, EU:C:2015:359 *Fischer-Lintjens* è necessario agevolare i cambiamenti retroattivi della legislazione applicabile. Per tale motivo la procedura di compensazione, che si applica nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro era stata applicata in via provvisoria a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, dovrebbe essere estesa anche ad altri casi risultanti da un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile. Inoltre, in tale contesto, occorre disapplicare le disposizioni divergenti in materia di prescrizione del diritto nazionale, per garantire che una conciliazione retroattiva tra le istituzioni non sia ostacolata da eventuali termini incompatibili stabiliti dalla legislazione nazionale, fissando al tempo stesso un termine di prescrizione uniforme di cinque anni a decorrere retroattivamente dall'inizio della procedura di dialogo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, per garantire che la procedura per la risoluzione di tali controversie non sia vanificata.
- (20) Il recupero efficace consente di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le procedure di recupero di cui al titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009 sono fondate sulle procedure e sulle norme stabilite nella direttiva 2008/55/CE, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure³⁸. La suddetta direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure³⁹, che ha introdotto un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive nonché un modulo standard per la notifica di atti e misure relativi ai crediti. In sede di revisione da parte della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, la maggior parte degli Stati membri ha ritenuto utile usare un titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive analogo a quello previsto dalla direttiva 2010/24/UE. È pertanto necessario che le disposizioni sull'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale riflettano le nuove misure di cui

37 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

38 GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

39 GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

alla direttiva 2010/24/UE per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento.

- (21) Per tenere conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. al considerando 2 è aggiunta la frase seguente:

"L'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea garantisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.";
2. al considerando 5, dopo "alle diverse legislazioni nazionali", è inserito il testo seguente:

", nel rispetto delle condizioni relative all'accesso a determinate prestazioni di sicurezza sociale da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi nello Stato membro ospitante di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁴⁰ .";
3. dopo il considerando 5 è inserito il testo seguente:

"(5 *bis*) La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che non costituiscono assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

(5 *ter*) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi abbiano la possibilità di soddisfare la condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante, stabilita dalla direttiva 2004/38/CE. Questo può implicare il fatto di consentire a tali cittadini di versare contributi proporzionati ad un regime di assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro in cui soggiornano abitualmente.

(5 *quater*) In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente

40

GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).";

4. la prima frase del considerando 18 *ter* è sostituita dal testo seguente:

"Nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹, il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo assegnato dall'operatore al membro dell'equipaggio, dal quale il membro dell'equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura di alloggio al membro dell'equipaggio interessato.";

5. il considerando 24 è sostituito dal seguente:

"(24) Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo delle persone assicurate e dei loro familiari devono essere coordinate in base a norme specifiche che, in linea di principio, seguono le norme applicabili alle prestazioni di malattia, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. È altresì necessario prevedere disposizioni specifiche in caso di cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura e in denaro.";

6. dopo il considerando 35 è inserito il testo seguente:

"(35 *bis*) Le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli sono diritti individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente. Data la natura specifica di queste prestazioni familiari, esse dovrebbero essere elencate nella parte I dell'allegato XIII del presente regolamento e dovrebbero essere riservate esclusivamente al genitore in questione. Lo Stato membro competente in via subordinata può stabilire che le regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari non si applicano a dette prestazioni. Qualora uno Stato membro decida di non applicare le regole di priorità, esso è tenuto a farlo in modo coerente a tutti gli aventi diritto in una situazione analoga e ad essere elencato nella parte II dell'allegato XIII.";

7. dopo il considerando 39 è inserito il testo seguente:

"(39 *bis*) Il pertinente acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione

41

GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17.

dei dati)⁴² si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.";

8. dopo il considerando 45 sono inseriti i considerando seguenti:

"(46) Per consentire un aggiornamento tempestivo del presente regolamento agli sviluppi a livello nazionale dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.

(47) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), il diritto di proprietà (articolo 17), il diritto di non discriminazione (articolo 21), i diritti del minore (articolo 24), i diritti degli anziani (articolo 25), l'integrazione delle persone con disabilità (articolo 26), il diritto alla vita familiare e alla vita professionale (articolo 33), il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34), il diritto alla protezione della salute (articolo 35) e il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45), e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.

(48) Nessuna disposizione del presente regolamento limita i diritti e gli obblighi autonomi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare il diritto alla vita (articolo 2), il diritto di essere protetti da trattamenti inumani o degradanti (articolo 3), il diritto di proprietà (articolo 1 del primo protocollo addizionale) e il diritto di non discriminazione (articolo 14) e il presente regolamento deve essere applicato in conformità di detti diritti e obblighi.";

9. l'articolo 1 è così modificato:

- (a) alla lettera c), i termini "titolo III, capitoli 1 e 3" sono sostituiti dai termini "titolo III, capitoli 1, 1 *bis* e 3";
- (b) alla lettera i), punto 1, ii), dopo i termini "titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate" sono inseriti i termini "e capitolo 1 *bis* in materia di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo";
- (c) alla lettera v *bis*), punto i), dopo i termini "titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate)," sono inseriti i termini "e capitolo 1 *bis* (prestazioni per l'assistenza di lungo periodo)" e l'ultima frase è abrogata;
- (d) dopo la lettera v *bis*) è inserita la lettera seguente:

42 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

43 COM(2015) 216 final.

"v ter) per "prestazione per l'assistenza di lungo periodo" si intende qualsiasi prestazione in natura, in denaro o una combinazione di entrambe per persone che, nell'arco di un periodo di tempo prolungato, per motivi di anzianità, disabilità, malattia o infermità, necessitano di ampia assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività quotidiane essenziali, anche per sostenere la loro autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse alla persona o a favore della persona che fornisce tale assistenza;"

10. all'articolo 3, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera dopo la lettera b):

"b bis) prestazioni per l'assistenza di lungo periodo;"

11. l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Parità di trattamento

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento beneficiano delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, dei cittadini di tale Stato.

2. Uno Stato membro può esigere che l'accesso di una persona economicamente inattiva che soggiorna in tale Stato membro alle prestazioni di sicurezza sociale da esso erogate sia subordinato alle condizioni relative al diritto di soggiorno legale di cui alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁴⁴.";

12. l'articolo 11 è così modificato:

(a) al paragrafo 2 i termini "prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata" sono sostituiti dai termini "prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo";

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta esclusivamente nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, come definita nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014⁴⁵.";

13. l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

44 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

45 GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17.

1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁴⁶ o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.";

14. all'articolo 13, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4 *bis*:

"4 *bis*. Una persona che riceve indennità di disoccupazione in denaro da parte di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro che versa le prestazioni di disoccupazione.";

15. all'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nel caso in cui un familiare abbia un diritto derivato a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, si applicano le seguenti norme di priorità:

- (a) nel caso di diritti conferiti su basi diverse, l'ordine di priorità è il seguente:
 - i) diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma della persona assicurata;
 - ii) diritti conferiti a titolo del beneficio di una pensione da parte della persona assicurata;
 - iii) diritti conferiti a titolo della residenza della persona assicurata;
- (b) nel caso di diritti derivati conferiti sulla stessa base, l'ordine di priorità è fissato con riferimento al luogo di residenza del familiare come criterio sussidiario;
- (c) nei casi in cui è impossibile stabilire l'ordine di priorità in base ai criteri precedenti si applica, come ultimo criterio, il più lungo periodo di assicurazione della persona assicurata presso un regime pensionistico nazionale.";

16. l'articolo 34 è abrogato;

17. dopo l'articolo 35 è inserito il seguente capitolo:

"CAPITOLO 1 bis

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

Articolo 35 bis

Disposizioni generali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente capitolo, gli articoli da 17 a 32 si applicano *mutatis mutandis* alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2. La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera *v ter*) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono erogare prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, in conformità con gli altri capitoli del titolo III, se la prestazione e le condizioni specifiche alle quali è subordinata sono elencate nell'allegato XII, e a condizione che i risultati di tale coordinamento siano per i beneficiari almeno altrettanto favorevoli che se la prestazione fosse coordinata a norma del presente capitolo.

Articolo 35 ter

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. Se un beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, concesse in virtù della legislazione dello Stato membro competente, riceve contemporaneamente e ai sensi del presente capitolo prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, e l'istituzione del primo Stato membro è inoltre tenuta a rimborsare i costi di tali prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 35 *quater*, si applica la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10, con la seguente restrizione: l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputabile ai sensi dell'articolo 35 *quater* all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno favorevoli per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35 quater

Rimborso tra istituzioni

1. L'articolo 35 si applica *mutatis mutandis* alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2. Se la legislazione di uno Stato membro in cui è situata l'istituzione competente a norma del presente capitolo non prevede prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura, l'istituzione che è o sarebbe competente in detto Stato membro a norma del capitolo 1 per il rimborso delle prestazioni di malattia in natura erogate in un altro Stato membro è considerata competente anche a norma del capitolo 1 *bis*.";

18. all'articolo 50, paragrafo 2, i termini "articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b)" sono sostituiti dai termini "articolo 52, paragrafo 1, lettera b)";

19. l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

“Articolo 61

Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, l'applicazione dell'articolo 6 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo un periodo di almeno tre mesi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste.

2. Il disoccupato che non soddisfa le condizioni previste per la totalizzazione dei periodi a norma del paragrafo 1, in quanto ha da ultimo maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma in detto Stato membro di durata inferiore a tre mesi, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui aveva maturato tali periodi, alle condizioni e con le restrizioni di cui all'articolo 64 *bis*.";

20. l'articolo 64 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, lettera c), il numero "tre" è sostituito da "sei" e i termini "di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "di sei mesi fino alla fine del periodo del suo diritto alle prestazioni";
- (b) al paragrafo 3, il numero "tre" è sostituito da "sei" e i termini "ad un massimo di sei mesi" sono sostituiti dai termini "alla fine del periodo del diritto alle prestazioni";

21. dopo l'articolo 64 è inserito il seguente articolo 64 *bis*:

"Articolo 64 bis

Norme particolari per i disoccupati che si sono spostati in un altro Stato membro senza soddisfare le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, e all'articolo 64

Nelle situazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lo Stato membro alla cui legislazione il disoccupato era soggetto in precedenza diventa competente per l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate a carico dell'istituzione competente per il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), se il disoccupato si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di assicurazione più recente e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. L'articolo 64, paragrafi da 2 a 4, si applica *mutatis mutandis*.";

22. l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Il disoccupato che, durante la sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione o dell'ex datore di lavoro o degli uffici del lavoro dello Stato membro competente. La persona in questione beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente in detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2. In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e che non aveva maturato almeno 12 mesi di assicurazione contro la disoccupazione esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente, si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di

residenza. In alternativa, la persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente paragrafo, che ha diritto a una prestazione di disoccupazione unicamente in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro competente se vi ha risieduto, può invece scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato membro e di fruire di prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedesse.

3. Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 o 2 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente dopo essersi iscritta e preferisce cercare un'occupazione nello Stato membro di residenza o nello Stato membro in cui ha svolto l'ultima attività, l'articolo 64 si applica mutatis mutandis, ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a). L'istituzione competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.

4. La persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente articolo può, oltre che mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente, anche mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dell'altro Stato membro.

5. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano a una persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale.";

23. dopo l'articolo 68 *bis* è inserito il seguente articolo 68 *ter*:

"Articolo 68 ter

Disposizioni speciali per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli

1. Le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli e che sono elencate nella parte 1 dell'allegato XIII sono concesse esclusivamente alla persona soggetta alla legislazione dello Stato membro competente e non vi è alcun diritto derivato a tali prestazioni per i suoi familiari. L'articolo 68 *bis* del presente regolamento non si applica a tali prestazioni né l'istituzione competente è obbligata a tenere conto di una domanda presentata dall'altro genitore o assimilato o da un ente che ha la tutela del figlio o dei figli ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 2, in caso di cumulo dei diritti a norma di una legislazione divergente o di legislazioni divergenti, uno Stato membro può erogare integralmente una prestazione familiare di cui al paragrafo 1 a un beneficiario indipendentemente dall'importo previsto dalla prima legislazione. Gli Stati membri che scelgono di applicare tale deroga sono elencati nella parte 2 dell'allegato XIII con riferimento alle prestazioni familiari alle quali si applica la deroga.";

24. dopo l'articolo 75 è inserito il seguente articolo 75 *bis* nel "Titolo V DISPOSIZIONI VARIE":

"Articolo 75 bis

Obblighi delle autorità competenti

1. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano a conoscenza di tutte le disposizioni, legislative o non legislative, e le applichino, comprese le

decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione.

2. Al fine di garantire la corretta determinazione della legislazione applicabile, le autorità competenti promuovono la cooperazione tra istituzioni e ispettorati del lavoro nei rispettivi Stati membri.";

25. dopo l'articolo 76 è inserito il seguente articolo 76 bis:

"Articolo 76 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare la procedura da seguire al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione degli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Detti atti istituiscono una procedura standard e i termini per

- il rilascio, il formato e il contenuto di un documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare,
- la definizione delle situazioni in cui il documento è rilasciato,
- gli elementi da verificare prima di poter rilasciare il documento,
- il ritiro del documento quando la sua esattezza e la sua validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.

2. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011⁴⁷.

3. La Commissione è assistita dalla commissione amministrativa, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.";

26. è inserito il nuovo articolo 87 ter:

"Articolo 87 ter

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (UE) n. XXXX⁴⁸

1. Il regolamento (UE) XXXX non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del [data di applicazione del regolamento (UE) XXXX] nello Stato membro interessato è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (UE) XXXX anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

4. Gli articoli 61, 64 e 65 del presente regolamento, in vigore anteriormente al [data di applicazione del regolamento (UE) XXXX] continuano ad applicarsi alle

⁴⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁴⁸ [Da inserire].

prestazioni di disoccupazione concesse a persone la cui disoccupazione è iniziata prima di tale data.";

27. l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

"Articolo 88

Delega del potere di aggiornare gli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 *bis* per modificare periodicamente gli allegati del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in seguito a una richiesta della commissione amministrativa.

Articolo 88 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. La delega di potere di cui all'articolo 88 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX].
 3. La delega di potere di cui all'articolo 88 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 88 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
28. gli allegati I, II, III, IV, X e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
29. gli allegati XII e XIII sono inseriti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. il seguente considerando è inserito dopo il considerando 18:
"(18 *bis*) Sono necessarie regole e procedure specifiche per il rimborso dei costi delle prestazioni sostenuti da uno Stato membro di residenza nei casi in cui le persone

interessate sono assicurate in un altro Stato membro. Gli Stati membri che devono essere rimborsati sulla base di importi forfettari dovrebbero notificare i costi medi annuali per persona entro un determinato termine per consentire che il rimborso sia effettuato il più rapidamente possibile. Qualora uno Stato membro non sia in grado di notificare entro il termine stabilito il costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno di riferimento, è necessario prevedere un'alternativa secondo la quale lo Stato membro può presentare le richieste per tale anno sulla base dei costi medi annuali già pubblicati nella Gazzetta ufficiale. L'importo di rimborso delle spese per prestazioni in natura sulla base di importi forfettari dovrebbe coincidere il più possibile con le spese effettive; le deroghe all'obbligo di notifica dovrebbero pertanto essere soggette all'approvazione dalla commissione amministrativa e non dovrebbero essere concesse per anni consecutivi.";

2. il considerando 19 è sostituito dal seguente:

"(19) Le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il recupero efficace consente anche di prevenire e combattere le frodi e gli abusi e di garantire la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale. A tal fine occorre adottare nuove procedure basandosi su alcune disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure⁴⁹, in particolare grazie all'adozione di un titolo uniforme che consente l'esecuzione e procedure standard per la richiesta di assistenza reciproca e la notifica di strumenti e misure relative al recupero dei crediti di sicurezza sociale.";

3. dopo il considerando 24 sono inseriti i seguenti considerando:

"(25) La commissione amministrativa ha adottato la decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁵⁰, in cui si sottolinea che l'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce parte della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento. È pertanto nell'interesse della certezza del diritto che il presente regolamento contenga una chiara base giuridica che consenta alle istituzioni competenti di scambiare dati personali con le autorità competenti nello Stato membro di dimora o di residenza relativi alle persone i cui diritti e obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento sono già stati stabiliti, al fine di individuare la frode e l'errore nel processo di corretta attuazione di tali regolamenti. È inoltre necessario specificare i casi in cui i dati personali possono essere trattati per finalità diverse da quelle della sicurezza sociale, anche per controllare il rispetto degli obblighi giuridici a livello nazionale o dell'Unione in materia di lavoro, salute e sicurezza, immigrazione e diritto tributario.

(26) Al fine di proteggere i diritti delle persone interessate, gli Stati membri dovrebbero garantire che le richieste di informazioni e le risposte siano necessarie e proporzionate per la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento, in conformità della normativa europea sulla protezione dei dati. Non vi dovrebbe essere alcuna decadenza automatica del diritto alla prestazione

49 GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

50 GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5.

risultante dallo scambio di dati, e ogni decisione adottata sulla base dello scambio di dati dovrebbe rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato in quanto è basata su elementi di prova sufficienti ed è soggetta a un'equa procedura di ricorso.";

4. all'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera dopo la lettera e):

"e *bis*) "frode": qualsiasi azione o omissione intenzionale, contraria alla legislazione di uno Stato membro, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali;"

5. all'articolo 2, i paragrafi seguenti da 5 a 7 sono aggiunti dopo il paragrafo 4:

"5. Quando i diritti o gli obblighi della persona a cui si applicano i regolamenti di base e di applicazione sono stati istituiti o determinati, l'istituzione competente può chiedere all'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora di fornire dati personali riguardanti la persona in questione. La domanda e tutte le risposte riguardano informazioni che consentono allo Stato membro competente di individuare ogni inesattezza dei fatti sui quali si basa il documento o la decisione che determina i diritti e gli obblighi di una persona ai sensi del regolamento di base o di applicazione. La richiesta può anche essere effettuata se non esistono dubbi circa la validità o l'esattezza delle informazioni contenute nel documento o su cui si basa la decisione in un caso particolare. La richiesta di informazioni e le eventuali risposte devono essere necessarie e proporzionate.

6. La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato dei tipi di richieste di informazioni e risposte che possono essere effettuate a norma del paragrafo 5 e la Commissione europea dà a tale elenco la necessaria pubblicità. Solo le richieste di informazioni e le risposte elencate sono consentite.

7. La richiesta e tutte le risposte devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati),⁵¹ come previsto anche dall'articolo 77 del regolamento di base.";

6. all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Durante la raccolta, la trasmissione e il trattamento dei dati personali a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali in conformità con le disposizioni dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, di rettifica, di opposizione al trattamento di tali dati personali e siano pienamente informate delle salvaguardie relative alle decisioni individuali automatizzate. L'interessato può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali trattati a norma del presente regolamento non solo rivolgendosi all'autorità che controlla i dati, ma anche tramite l'istituzione competente del paese in cui è residente.";

7. all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del

51

[Da inserire].

regolamento di applicazione, nonché gli elementi di prova in base ai quali i documenti sono stati rilasciati, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati emessi. Tali documenti sono validi solo se tutte le sezioni indicate come obbligatorie sono compilate.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento.

a) Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Al rilevamento di un caso inconfutabile di frode commessa da chi richiede il documento, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.

b) Se, avendo riesaminato i motivi per il rilascio del documento, l'istituzione emittente non è in grado di individuare alcun errore, trasmette all'istituzione richiedente tutti i documenti giustificativi entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono chiaramente indicati nella richiesta, ciò deve avvenire entro un termine di due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nonostante il fatto che l'istituzione emittente possa non aver portato a termine le sue deliberazioni ai sensi della lettera a) di cui sopra.

c) Qualora l'istituzione richiedente, dopo aver ricevuto la documentazione giustificativa, continui a nutrire dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, ritenendo che le informazioni in base alle quali è stato rilasciato il documento non siano corrette, può presentare prove in tal senso e presentare un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro del documento da parte dell'istituzione emittente secondo la procedura e il calendario di cui sopra.";

8. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁵² o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta in vista di un distacco o di un invio in un altro Stato membro purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona sia già soggetta alla legislazione dello Stato membro di invio, a norma del titolo II del regolamento di base.";

b) il paragrafo 5 *bis* è sostituito dal seguente:

"5 *bis*. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione

centrale, a condizione che l'impresa svolga un'attività sostanziale nello Stato membro in questione. In caso contrario, si considera che l'abbia nello Stato membro in cui si trova il centro d'interessi delle attività dell'impresa, determinato secondo i criteri di cui ai paragrafi 9 e 10.";

c) un nuovo paragrafo 12 è inserito dopo il paragrafo 11:

"12. Se una persona che soggiorna al di fuori del territorio dell'Unione esercita la propria attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e se tale persona, in virtù della legislazione nazionale di uno di tali Stati membri, è soggetta alla legislazione di tale Stato membro, le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione per la determinazione della legislazione applicabile si applicano mutatis mutandis, subordinatamente alla condizione che il suo soggiorno si consideri avvenga nello Stato membro in cui ha sede legale o domicilio l'impresa o il suo datore di lavoro o si trova il centro d'interessi delle sue attività.";

9. l'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.";

10. i paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri, o il suo datore di lavoro, informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività o in cui è situato il datore di lavoro.

3. Se tale istituzione stabilisce che si applica la legislazione di un altro Stato membro, tale determinazione è provvisoria ed essa informa senza indugio l'istituzione dello Stato membro che ritiene competente di tale decisione provvisoria. La decisione diventa definitiva entro due mesi dopo che l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato ne sia stata informata, a meno che quest'ultima istituzione non informi la prima istituzione e la persona interessata di non poter ancora accettare la determinazione provvisoria o di essere di parere diverso al riguardo.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente la persona interessata e/o il suo datore di lavoro. ";

11. dopo l'articolo 19, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3. Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti e garantisce che le informazioni sulla base delle quali viene fornito l'attestato sono corrette.

4. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei poteri legislativi a livello nazionale o dell'Unione, le informazioni pertinenti relative ai diritti e agli obblighi di sicurezza sociale delle persone interessate sono scambiate direttamente tra le istituzioni competenti e gli ispettorati del lavoro, le autorità per l'immigrazione o fiscali degli Stati interessati; ciò può includere il trattamento dei dati personali per scopi diversi

dall'esercizio o dall'attuazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento di base e dal presente regolamento, in particolare al fine di garantire la conformità con gli obblighi giuridici pertinenti in materia di lavoro, salute e sicurezza, immigrazione e legislazione fiscale. Disposizioni più dettagliate sono stabilite con decisione della commissione amministrativa.

5. Le autorità competenti sono tenute a fornire informazioni specifiche e adeguate alle persone interessate per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, in conformità al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati),⁵³ come previsto anche dall'articolo 77 del regolamento di base, e rispettano le prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.";

12. dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo 20 *bis*:

"Articolo 20 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare la procedura da seguire al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento di base. Detti atti istituiscono una procedura standard e i termini per

- il rilascio, il formato e il contenuto di un documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare,
- la definizione delle situazioni in cui il documento è rilasciato,
- gli elementi da verificare prima di poter rilasciare il documento,
- il ritiro del documento quando la sua esattezza e la sua validità sono contestate dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.

2. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011⁵⁴.

3. La Commissione è assistita dalla commissione amministrativa, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.";

13. al titolo III, capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

"Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, e prestazioni per l'assistenza di lungo periodo";

14. alla fine dell'articolo 23 è aggiunta la frase seguente:

"Tale disposizione si applica *mutatis mutandis* alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.";

15. all'articolo 24, paragrafo 3, i termini "e 26" sono sostituiti da ", 26 e 35 *bis*";

16. all'articolo 28, paragrafo 1, dopo "ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base", sono aggiunti i termini seguenti: "conformemente all'articolo 35 *bis* del medesimo";

17. l'articolo 31 è così modificato:

⁵³ [Da inserire].

⁵⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (c) il titolo è sostituito dal seguente:
"Applicazione dell'articolo 35 *ter* del regolamento di base";
- (d) al paragrafo 1, i termini "articolo 34" sono sostituiti da "articolo 35 *ter*";
- (e) al paragrafo 2, i termini "articolo 34, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 35 *bis*, paragrafo 2";
18. all'articolo 32, il seguente paragrafo 4 è inserito dopo il paragrafo 3:
"4. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.";
19. all'articolo 43, paragrafo 3, il secondo comma è abrogato;
20. all'articolo 55, paragrafo 4, terzo comma, i termini "A richiesta dell'istituzione competente," sono abrogati;
21. all'articolo 55, paragrafo 7, i termini "articolo 65 *bis*, paragrafo 3" sono sostituiti da "articolo 64 *bis* e all'articolo 65 *bis*, paragrafo 3";
22. dopo l'articolo 55 è inserito il seguente articolo 55 *bis*:

"Articolo 55 bis

Obbligo degli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima assicurazione

Nella situazione di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione invia immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di assicurazione precedente un documento indicante: la data in cui la persona in questione era diventata disoccupata, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la sua legislazione, le circostanze pertinenti di disoccupazione che possono modificare il diritto alle prestazioni, la data di iscrizione come persona disoccupata e il suo indirizzo.";

23. l'articolo 56 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, i termini "articolo 65, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 65, paragrafo 4";
- (b) il paragrafo 3 è abrogato;
24. al titolo IV, il capo I è denominato come segue:

"CAPO I

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35, 35 quater e 41 del regolamento di base"

25. all'articolo 64, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:
" - l'indice (valori $i = 1, 2, 3$ e 4) rappresenta le quattro classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:
 $i = 1$: persone di meno di 65 anni,
 $i = 2$: persone da 65 a 74 anni,
 $i = 3$: persone da 75 a 84 anni,
 $i = 4$: persone di 85 anni e più.";
26. l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1. L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione.
 2. I costi medi annuali notificati conformemente al paragrafo 1 sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'approvazione da parte della commissione amministrativa.
 3. Se uno Stato membro non è in grado di comunicare i costi medi per un determinato anno entro il termine di cui al paragrafo 1, esso chiede entro lo stesso termine alla commissione amministrativa e alla commissione di controllo dei conti l'autorizzazione a utilizzare i costi medi annuali per tale Stato membro pubblicati nella Gazzetta ufficiale per l'anno che precede l'anno specifico per cui la notifica non è ancora stata effettuata. Nel richiedere tale autorizzazione, lo Stato membro è tenuto a spiegare i motivi per cui non è in grado di comunicare i costi medi annuali per l'anno in questione. Se la commissione amministrativa, tenuto conto del parere della commissione di controllo dei conti, approva la richiesta dello Stato membro, i predetti costi medi annuali sono nuovamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 4. La deroga di cui al paragrafo 3 non può essere concessa per anni consecutivi.";
27. l'articolo 70 è abrogato;
28. l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Rimborso delle prestazioni e dei contributi indebitamente versati in caso di concessione provvisoria di prestazioni o modifica retroattiva della legislazione applicabile

1. In caso di un cambiamento retroattivo della legislazione applicabile, incluse le situazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dell'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni, l'istituzione che ha indebitamente versato le prestazioni in denaro effettua un computo dell'importo erogato e lo trasmette all'istituzione individuata come competente ai fini del rimborso.

Lo stesso vale per quanto riguarda le prestazioni in natura, che sono rimborsate dall'istituzione individuata come competente a norma del titolo IV del regolamento di applicazione.

2. L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni in denaro detrae l'importo in denaro che è tenuta a rimborsare all'istituzione non competente o solo competente a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto a quest'ultima istituzione.

Se l'importo delle prestazioni indebitamente pagate supera l'importo degli arretrati dovuti dall'istituzione individuata come competente, o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che

applica e trasferisce senza indugio l'importo trattenuto all'istituzione che ha indebitamente versato le prestazioni in denaro ai fini del loro rimborso.

3. L'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi versati da una persona giuridica e/o fisica procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati soltanto dopo avere ottenuto dall'istituzione individuata come competente conferma in merito alle somme che le sarebbero dovute dalla persona interessata.

Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha indebitamente percepito i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica a tale istituzione. I contributi trasferiti sono retroattivamente considerati come versati all'istituzione individuata come competente.

Se l'importo dei contributi versati indebitamente supera l'importo che la persona fisica e/o giuridica deve all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi indebitamente rimborsa l'importo in eccesso alla persona giuridica e/o fisica interessata.

4. L'esistenza di termini temporali ai sensi della legislazione nazionale non è un valido motivo per rifiutare la liquidazione dei crediti tra istituzioni ai sensi del presente articolo.

5. Il presente articolo non si applica ai crediti relativi a periodi che risalgono a più di 60 mesi alla data in cui è stata avviata una procedura in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.";

29. dopo l'articolo 75, paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Le informazioni scambiate in conformità della presente sezione possono essere utilizzate ai fini della valutazione e dell'applicazione, anche di misure cautelari per quanto riguarda un credito, e possono anche essere utilizzate ai fini dell'accertamento e dell'applicazione di imposte e dazi contemplati all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure⁵⁵. Qualora un rimborso dei contributi di sicurezza sociale riguarda una persona che risiede o dimora in un altro Stato membro, lo Stato membro cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato membro di residenza o di dimora del rimborso in questione, senza richiesta preventiva. ";

30. all'articolo 76, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

"3 *bis*. Il paragrafo 3 non può in nessun caso essere interpretato nel senso che esso consente a una parte richiesta di uno Stato membro di rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.";

31. l'articolo 77 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

55

GU L 84 del 31.3.2010, pag. 4.

"2. La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;
- b) scopo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;
- c) descrizione del documento allegato nonché natura e importo del credito;
- d) nome, indirizzo e altri recapiti riguardanti:
 - i) l'ufficio responsabile per il documento allegato e, se diverso;
 - ii) l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.";

b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. La parte richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notifica in conformità delle norme che disciplinano la notifica del documento in questione nel suo Stato membro, o qualora tale notifica comporti difficoltà eccessive.

5. La parte richiedente provvede affinché la notifica nello Stato membro della parte richiedente sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiedente.

6. Il paragrafo 5 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità dello Stato membro della parte richiedente, in conformità delle norme in vigore in tale Stato membro.

Un'autorità nello Stato membro della parte richiedente può notificare un documento direttamente, per posta raccomandata o elettronica, ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.";

32. l'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta della parte richiedente, la parte richiedente procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione da parte dello Stato membro della parte richiedente.";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è abrogata;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Prima che la parte richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato membro della parte richiedente, tranne nei casi seguenti:

a) quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nello Stato membro della parte richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e la parte richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui la persona interessata dispone di beni nello Stato membro della parte richiedente;

b) quando il ricorso a tali procedure nello Stato membro della parte richiedente comporterebbe difficoltà eccessive.";

d) è inserito il seguente paragrafo 6:

"6. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito emessi nello Stato membro della parte richiedente.";

33. l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

Titolo che consente l'esecuzione del recupero

1. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione del recupero nello Stato membro della parte richiesta rispecchia il contenuto sostanziale del titolo iniziale che consentiva l'esecuzione e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro della parte richiesta. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.

2. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene:

a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b) il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per quanto riguarda l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito e, se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento;

c) informazioni utili ai fini dell'individuazione del titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro della parte richiedente;

d) una descrizione del credito, compresa la natura, il periodo coperto, le date pertinenti per la procedura di esecuzione e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese espressi nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;

e) la data di notifica del titolo al destinatario da parte della parte richiedente e/o della parte richiesta;

f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;

g) altre eventuali informazioni pertinenti.";

34. l'articolo 80 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), l'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A decorrere dalla data in cui è ricevuta la domanda di recupero, la parte richiesta applica un interesse di mora conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro della parte richiesta.";

35. l'articolo 81 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta, la validità di una notifica effettuata da un'autorità nello Stato membro della parte richiedente, tale parte adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alla legislazione in vigore in tale Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, o la validità della notifica effettuata da un'autorità della parte richiesta, è adita l'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La parte richiedente informa la parte richiesta senza indugio di qualsiasi modifica apportata successivamente alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 81, paragrafo 1, la parte richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme riveduto che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta. La parte richiesta prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo riveduto.

Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta possono continuare sulla base del titolo riveduto, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiesta.

Gli articoli 79 e 81 si applicano in relazione al titolo riveduto.";

36. l'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti di più di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente, alla data della domanda iniziale di assistenza. Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni è considerato avere inizio a partire dal momento in cui si stabilisce che il credito o il titolo esecutivo che consente il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.

Inoltre, nei casi in cui le autorità dello Stato membro della parte richiedente concedono un rinvio del pagamento o un piano di rateizzazione, il periodo di cinque anni è considerato avere inizio a partire dal momento in cui giunge al termine l'intero periodo di pagamento.

Tuttavia, in tali casi la parte richiesta non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di 10 anni a partire dalla data di scadenza del credito nello Stato membro della parte richiedente.";

37. l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Misure cautelari

1. Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari, se consentito dalla sua legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda, o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro della parte richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro della parte richiedente.

Il documento redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato membro della parte richiedente e relativo al credito per cui è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato membro della parte richiesta. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro della parte richiesta.

2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro della parte richiedente.

3. Per l'attuazione del primo comma, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.";

38. all'articolo 85, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis* Nel caso in cui i costi legati al recupero non possono essere recuperati dal debitore in aggiunta all'importo del credito, essi sono detratti da qualsiasi importo che è stato possibile recuperare oppure, qualora ciò non sia possibile, sono rimborsati dalla parte richiedente. La parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità di rimborso specifiche per il caso o una rinuncia al rimborso di tali costi.";

39. dopo l'articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 *bis*:

"Articolo 85 bis

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Previo accordo tra la parte richiedente e la parte richiesta, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati della parte richiedente possono, al fine di promuovere l'assistenza reciproca disciplinata dalla presente sezione:

a) essere presenti negli uffici in cui le autorità amministrative dello Stato membro della parte richiesta esercitano le loro funzioni;

b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro della parte richiesta;

c) assistere i funzionari competenti dello Stato membro della parte richiesta durante il procedimento giudiziario in tale Stato membro.

2. Nella misura in cui ciò è consentito dalla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dello Stato membro richiedente possano interrogare le persone ed esaminare i registri.

3. I funzionari autorizzati dalla parte richiedente, che si avvalgono delle possibilità offerte dai paragrafi 1 e 2, devono essere sempre in grado di esibire un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.";

40. l'articolo 87 è così modificato:

a) al paragrafo 4, i termini "articolo 34" sono sostituiti da "articolo 1, lettera v *ter*)";

b) alla fine del paragrafo 6 è aggiunta la seguente frase:

"Tuttavia, se l'istituzione cui è stato chiesto di effettuare il controllo si avvale dei risultati anche per la concessione delle prestazioni alla persona interessata a norma della legislazione che essa applica, non richiede il rimborso delle spese di cui alla frase precedente.";

41. l'articolo 89, paragrafo 3, è abrogato;

42. l'articolo 92 è abrogato;

43. all'articolo 93, i termini "l'articolo 87 del regolamento di base si applica" sono sostituiti dai termini "gli articoli da 87 a 87 *ter* del regolamento di base si applicano";

44. è inserito il nuovo articolo 94 *bis*:

"Articolo 94 bis

Disposizione transitoria per le prestazioni di disoccupazione

Fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) XXX, gli articoli 56 e 70 della versione del regolamento di applicazione in vigore prima del [data di entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX] continuano ad applicarsi alle prestazioni di disoccupazione erogate a persone che sono diventate disoccupate prima di tale data.";

45. l'articolo 96 è così modificato:

a) la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, fatto salvo l'articolo 107, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:";

b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto un nuovo paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Ai fini della legislazione di cui al paragrafo 1, la conversione valutaria è disciplinata dall'articolo 90 del presente regolamento.".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente